

## **REGOLAMENTO INTERNO COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI**

(art.11 del T.U. di cui al D.Leg. 297/1994, così come sostituito dalla legge 107/2015, art.1, comma 129)

### **Art. 1 – Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Comitato per la valutazione dei docenti.

2. Il Comitato per la valutazione dei docenti è istituito presso l'istituto comprensivo di Sospiro, ai sensi dell'articolo 11 del Testo Unico, di cui al Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 dell'art. 1 della legge n. 107/2015.

### **Art. 2 – Durata**

1. Il Comitato dura in carica tre anni scolastici.

### **Art. 3 – Composizione**

1. Il comitato dell'IC di Sospiro è costituito dai seguenti componenti:

- a) tre docenti, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio d'Istituto;
- b) due rappresentanti dei genitori scelti dal Consiglio d'Istituto;
- c) un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

2. A composizione completa, il Comitato è formalmente costituito con decreto del Dirigente scolastico.

### **Art. 4 – Funzioni**

1. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

- a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
- b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
- c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

2. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine, il Comitato è composto dal Dirigente

scolastico che lo presiede, dai docenti ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

3. Il Comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 del Testo Unico su richiesta dell'interessato, previa relazione del Dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del Comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio d'Istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il Comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501 del Testo Unico.

#### **Art. 5 – Presidenza**

1. Il Comitato è presieduto dal Dirigente scolastico.

2. Il Presidente convoca e presiede il Comitato; affida le funzioni di segretario ad un componente dello stesso Comitato; autentica con la propria firma i verbali delle adunanze, redatti dal segretario in un registro.

3. Il Presidente cura l'ordinato svolgimento delle sedute del Comitato. Può, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti e richiamato all'ordine, sospendere ed aggiornare ad altra data la seduta

#### **Art. 6 – Insediamento**

1. Il Dirigente scolastico, in qualità di presidente del Comitato, provvede alla convocazione per l'insediamento.

#### **Art. 7 – Convocazione**

1. La convocazione del Comitato spetta esclusivamente al presidente.

2. Il Presidente può convocare il Comitato, anche quando almeno la metà più uno dei componenti in carica lo abbia motivatamente richiesto. La richiesta di convocazione, sottoscritta dai componenti interessati, deve essere rivolta al Presidente e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione.

3. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è fissato dal Presidente.

4. L'atto di convocazione deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, indicati in modo preciso e sintetico, e precisare se l'organo è convocato nella sua composizione tecnica o integrata dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

5. L'atto di convocazione deve essere recapitato a tutti i componenti, entro 5 giorni prima della seduta ordinaria ed entro 2 giorni prima della seduta straordinaria.

6.L'atto può essere recapitato anche a mezzo e- mail con richiesta conferma lettura.

7.L'atto è contestualmente pubblicato sul sito ufficiale dell'Istituto.

#### **Art. 8 –Ordine del giorno**

1.La seduta deve trattare gli argomenti scritti all'ordine del giorno.

2.L'ordine del giorno è vincolante, pertanto il Comitato non può discutere di argomenti diversi da quelli iscritti. Tuttavia con voto unanime e solo se sono presenti tutti i componenti, il Comitato può, per questioni di urgenza documentate, deliberare di discutere argomenti non presenti.

#### **Art. 9 –Validità della seduta**

1. La seduta è valida se è presente almeno la metà più uno dei componenti in carica.
2. Constatata la presenza del numero legale, il Presidente può dare avvio ai lavori.

#### **Art. 10–Pubblicità delle sedute**

1.Le sedute non sono pubbliche.

#### **Art. 11–Validità delle delibere**

1.Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai componenti presenti, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.